



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA ORDINANZA

N. 80 DEL 20/07/2016

OGGETTO:

DISCIPLINA DA OSSERVARE IN PRESENZA DI POSIDONIA CHE POSSA COSTITUIRE OSTACOLO ALLA BALNEAZIONE

Il Responsabile del Servizio Patrimonio Demanio

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 15 del 22 Febbraio 2016 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni dirigenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

PREMESSO che durante la stagione estiva il litorale di Taggia è frequentato da un elevato numero di bagnanti;

VISTA la copiosa presenza di posidonia oceanica spiaggiata presso i lidi pubblici e in concessione;

ATTESO che la conformazione di alcune di queste zone impedisce di fatto il naturale ritorno a mare della posidonia e che pertanto gli accumuli spiaggiati potrebbero dar luogo a fenomeni di decomposizione con produzione di sostanze maleodoranti e a malsani fenomeni putrefattivi con possibili rischi anche di natura igienica sanitaria e di salute pubblica oltre che di decoro e fruibilità dei siti interessati;

VALUTATA l'urgenza di eliminare il possibile ostacolo all'utilizzo delle spiagge da parte dei fruitori creato dallo spiaggiamento della posidonia;

RITENUTO che la posidonia rappresenta di fatto una biomassa spiaggiata (banquette) che riveste un ruolo importantissimo nella protezione delle spiagge dai fenomeni erosivi in quanto fornisce un contributo diretto e indiretto alla vita delle biocenosi animali e vegetali delle spiagge e che quindi è necessario aumentare la tolleranza dei fruitori delle spiagge anche attraverso opportune azioni di sensibilizzazione;

VISTI:

- la direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la L.R. n. 13/99, avente da oggetto "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e

costiero, demanio marittimo e porti”, ed in particolare l’art. 5, comma 1, lett. c-d-e, che affida ai Comuni:

- a) l’attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall’erosione marina;
- b) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
- c) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
- la L.R. n. 18/99, avente ad oggetto “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”, ed in particolare l’art. 4 che demanda al Comune l’esercizio della generalità delle funzioni amministrative di interesse locale, con la esclusione di quelle riservate dalla legge allo Stato, alla Regione, alle Province o ad altri Enti locali;
- la D.C.R. n. 18/2002 avente ad oggetto: “Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD) ai sensi dell’art. 11 della L.R. 28.04.1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)” ed, in particolare, l’art. 8, lett. b), punto 9) relativo al progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime;
- la Deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 81 del 6/04/2007, con la quale veniva approvato il Progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime, ai sensi dell’art. 11 bis della richiamata L.R. 13/1999 e ss.mm. e ii., in attuazione del PUD;
- la D.G.R. n. 1533/2005 ad oggetto “L.R. n. 18/99 art. 2, c.1 lett. g) e l.r. n. 38/98 art. 16 c.1 – Approvazione “Criteri diretti a salvaguardare l’habitat naturale prioritario prateria di Posidonia oceanica”;
- la D.G.R. n. 1488 del 07.12.2007 “Criteri per la gestione delle “banquettes” di Posidonia Oceanica;
- la D.G.C. n. 137 del 15.05.2014 “Gestione residui algali della specie Posidonia Oceanica depositati sul litorale cittadino”;
- la Circolare n.2/2015 del 01.04.2015 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambiente Marino del Corpo delle Capitaneria di porto: “Sentenza della Corte di Cassazione 28 gennaio 2015 n. 3943 – interrimento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate;

VISTA la D.G.C. n.137 sopra richiamata, con la quale è stato individuato, *a titolo sperimentale*, in ossequio alla D.G.R. 1488/200, un tratto di litorale caratterizzato da elevato idrodinamismo per favorire il ritorno al mare dei residui algali, nell’eventualità che i soggetti interessati aderiscano a tale forma di gestione;

RITENUTA la necessità di emanare, per le motivazioni di cui sopra e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, un provvedimento di natura gestionale ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000, atto a disciplinare in dettaglio le modalità di spostamento, delle “banquettes” di posidonia adottando le modalità meglio specificate nel seguito della presente ordinanza;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Ai titolari di concessioni demaniali e ai gestori delle Spiagge Libere Attrezzate comunali che vogliono utilizzare il sistema di movimentazione dei residui algali, così come disciplinato dalla deliberazione di Giunta comunale N. 137 del 15 maggio 2014“, di osservare le seguenti modalità, da ripetere ogni qualvolta la presenza di posidonia costituisca ostacolo alla balneazione:

ART.1 MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA POSIDONIA OCEANICA

- a) Rimozione manuale o con mezzi adeguati allo scopo, dei rifiuti di origine antropica in modo da salvaguardare il più possibile la struttura delle banquettes;
- b) Spostamento della posidonia spiaggiata nella zona di individuata dalla sopracitata delibera comunale, meglio individuata nell'allegata planimetria **Allegato "A"**;
- c) Utilizzo di tutte le cautele necessarie ad evitare la contemporanea asportazione del materiale di spiaggia.

Le operazioni devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.

Le operazioni devono essere condotte in modo da separare e isolare eventuali corpi estranei alla posidonia e in maniera che la stessa possa essere riassorbita dal mare ritornare nel proprio ciclo naturale.

La posidonia oceanica dovrà, come detto, risultare pulita ovvero priva di rifiuti d'origine antropica e setacciata dalla sabbia il più possibile;

Per motivi di sicurezza l'esecuzione degli interventi deve avvenire esclusivamente nella zona fruibile di cui alla predetta Deliberazione n.137/2014 e nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, comunque al di fuori degli orari di balneazione, quando sull'arenile non sono presenti bagnanti.

I versamenti della biomassa nel sito sopraindicato dovranno essere effettuati a ridosso della esistente scogliera a contatto con l'ordinario battente dell'onda, in modo da favorirne il riassorbimento ed il ricircolo con l'azione delle mareggiate.

In nessun caso potranno essere effettuati versamenti sul terrapieno retrostante la scogliera in quanto non essendo l'area raggiunta dalla azione del mare non ci sarebbe il necessario riassorbimento ed il ricircolo del materiale in dipendenza della azione del mare. Ogni titolare di concessione demaniale marittima di stabilimento balneare o gestore tecnico di spiaggia libera attrezzata presente sul litorale del Comune di Taggia (IM) è **tenuto** a comunicare **preventivamente** al Comune di Taggia (IM) ed alla Delegazione di spiaggia di Taggia (IM), **almeno 3 giorni prima**, della data prevista per lo stoccaggio/spostamento, anche temporaneo, di residui algali denominati "banquettes" di posidonia oceanica, i quantitativi che intende movimentare, allegando idonea documentazione fotografica ed il giorno e/o i giorni, unitamente agli orari, in cui avverrà tale movimentazione, nell'area all'uopo prevista *in via sperimentale* dalla più volte citata delibera di Giunta Comunale n.137 del 15.05.2014;

Ogni concessionario demaniale marittimo o gestore tecnico di S.L.A. dovrà preventivamente comunicare il nominativo della ditta incaricata a svolgere le operazioni di spostamento dei residui algali, indicando la P.I.V.A./ C.F, il titolare della stessa, il mezzo utilizzato, la targa e l'utilizzatore;

Per le comunicazioni di cui sopra occorrerà necessariamente utilizzare il modello rubricato come "**Allegato B**" che è parte della presente Ordinanza;

ART.2 DISPOSIZIONI FINALI

Ogni singola violazione della presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, fatto salvo che il fatto non costituisca ipotesi di reato o di violazione di altre disposizioni di legge e/o di natura regolamentare.

Preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza sono nelle rispettive qualità, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di polizia ed altri Soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i Soggetti cui è attribuita la

competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della L. 689/1981.

Si intendono disapplicate le disposizioni contenute in precedenti atti dell'Amministrazione, per quanto eventualmente contrastanti con la presente Ordinanza, restando impregiudicato ogni eventuale adeguamento della stessa nelle more di una piu' organica, nuova regolamentazione.

Il presente provvedimento è notificato ai seguenti uffici :

- Segreteria Generale, perché provveda alla sua conservazione ed archiviazione;
- Ai Responsabili Servizi Demanio marittimo e Lavori Pubblici perché provvedano a dare opportuna diffusione e conoscenza della stessa ai Servizi rispettivamente afferenti, in quanto eventualmente interessati nell'ambito delle rispettive attività, anche con riferimento alle pertinenze decentrate amministrative;

Il presente provvedimento è inoltrato agli Organi preordinati a funzioni di controllo del territorio/tutela di vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni nel seguito elencate:

- *Ufficio di Governo della Prefettura di Imperia*
- *Comando Capitaneria di Porto – Sanremo*
- *Comando Capitaneria di Porto - Delegato Spiaggia di Taggia*
- *Provincia di Imperia – Settore Ambiente*
- *Provincia di Imperia – Polizia Provinciale*
- *Comando Carabinieri di Taggia*
- *Polizia Municipale di Taggia*

INFORMA:

- ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e s.m.i., Amministrazione competente è il Comune di Taggia; oggetto del provvedimento è "Gestione residui algali della specie Posidonia oceanica – esecuzione DGC n. 137/2014".

- il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l'Albo Comunale e presso il sito informatico del Comune di Taggia www.taggia.im.it; tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell'art.8 co-3 della L.241/90, ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto;

- avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg 60 (L.1034/71 art.21) ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 (L.1199/71 art.9);

Taggia lì 19 luglio 2016

Il Responsabile dell'U.O. Patrimonio/Demanio
Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Maurelli